

**Legislatura 14^o - Aula - Resoconto
stenografico della seduta n. 906 del
24/11/2005**

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

.....

Discussione dei disegni di legge:

(3633) Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Soro ed altri; Fontana; Soda; Gazzara ed altri; Benedetti Valentini ed altri; Nespoli; Nespoli; Benedetti Valentini; Benedetti Valentini ed altri) (I deputati Albertini, Benvenuto, Enzo Bianco, Bimbi, Bonito, Bottino, Bressa, Camo, Carbonella, Cardinale, Carra, Cusumano, Damiani, Duilio, Folena, Frigato, Lettieri, Santino Adamo Loddo, Tonino Loddo, Luseti, Maccanico, Marcora, Raffaella Mariani, Mariotti, Meduri, Melandri, Molinari, Morgando, Potenza, Rocchi, Rotundo, Siniscalchi, Soda, Soro, Tidei, Tolotti, Vernetti, Villari e Volpini hanno ritirato la propria sottoscrizione alle proposte di legge)

(1) INIZIATIVA POPOLARE. - Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali

(117) TOMASSINI. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati

(290) PEDRIZZI. - Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore

(337) BEVILACQUA. - Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, relativa alla elezione della Camera dei deputati

(614) EUFEMI ed altri. - Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione della Camera dei deputati e di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione del Senato della Repubblica. Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1148) RONCONI. - Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali

(1177) FALCIER ed altri. - Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali

(1294) TURRONI e MAGNALBO'. - Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali

(1475) DE PAOLI. - Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali

(1489) VILLONE ed altri. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati

(1693) PEDRINI. - Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati

(1853) DANIELI Paolo. - Modifica all'articolo 9, comma 6, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533

(3343) BALBONI ed altri. - Nuove norme in materia di autenticazione delle firme e sottoscrizione delle liste ai fini elettorali

(3378) BASSANINI e PASSIGLI. - Norme in materia di presentazione delle candidature e in materia di reati elettorali

(3396) SPECCHIA. - Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, e alla legge 21 marzo 1990, n. 53, sul criterio di designazione del personale addetto ai seggi elettorali

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) **(ore 9,40)**

.....

BASSANINI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, intervengo per presentare una questione pregiudiziale.

Per una singolare circostanza, in questa seduta si incardina l'esame dei due ultimi provvedimenti *ad personam* di questa legislatura: la cosiddetta legge ex Cirielli e il disegno di legge elettorale. Sì, anche questo, perché vede, signor Presidente, le leggi, come noi tutti sappiamo, dovrebbero perseguire interessi generali.

La valutazione di questi interessi generali può essere legittimamente diversa a seconda delle opinioni delle varie parti politiche; possono essere diversi i criteri o i parametri con cui si valuta l'interesse generale, ma deve trattarsi di criteri e parametri dichiarabili, esternabili, ancorché opinabili, non di interessi personali o di parte.

Dall'esame di questa legge elettorale, invece, sembra emergere con chiarezza che i suoi criteri ispiratori non sono, in realtà, confessabili, perché l'intento non è quello di rappresentare meglio (sistema proporzionale), oppure di garantire meglio la governabilità (sistemi maggioritari o premi di maggioranza), ma è, prima di tutto, quello di realizzare un estremo tentativo di rovesciare il risultato delle elezioni, quale emerge come assai probabile dai risultati delle più recenti elezioni regionali e amministrative o, quanto meno, quello di rendere difficile ai probabili vincitori il compito di governare.

Questo è evidente soprattutto nel sistema elettorale previsto per il Senato, che rischia, con forte probabilità, di premiare chi prenderà meno voti, quantomeno riducendo il margine di maggioranza che i vincitori avrebbero anche sulla base dell'applicazione di un sistema puramente proporzionale.

Quindi, quello al nostro esame è un disegno di legge, da un lato, *ad personam*, dall'altro, ispirato al principio "muoia Sansone..." che non è, francamente, un principio a cui ci si dovrebbe ispirare nel decidere su leggi importanti: le leggi elettorali sono un elemento determinante della Costituzione materiale del Paese.

Tra i molti profili d'incostituzionalità di questo disegno di legge, mi soffermerò su quello che riguarda, per l'appunto, il sistema elettorale del Senato; altri colleghi discuteranno gli altri profili di costituzionalità.

Come tutti sanno, la Costituzione non sceglie fra sistemi elettorali proporzionali e sistemi elettorali maggioritari (quindi, di per sé la decisione della maggioranza di tornare a un sistema proporzionale non si presta a censure di costituzionalità), né la Costituzione vieta di associare un sistema proporzionale con la previsione di un premio di maggioranza (anche questo non si presta a censure di costituzionalità).

Allora, dov'è l'incostituzionalità del sistema previsto per il Senato?

Signor Presidente, ci sono pochi, ma chiari principi costituzionali al riguardo. Il primo è scritto espressamente nell'articolo 48 della Costituzione, che recita: «Il voto è personale ed eguale, libero e segreto». Il punto che qui viene in evidenza è l'uguaglianza del voto. Quest'ultima, a prima vista, potrebbe spingere verso un sistema proporzionale puro dove i voti sono al massimo uguali, però, anche alcuni sistemi maggioritari che segmentino le competizioni e assegnino i seggi secondo l'esito di determinate competizioni (collegio uninominale maggioritario, ad esempio) si può sostenere che rispettino il principio dell'uguaglianza del voto.

E un sistema proporzionale con premio di maggioranza come quello che qui è previsto per la Camera? In linea di principio, esso altera l'uguaglianza del voto, però, soccorre un altro principio costituzionale rilevante, che è quello che si può ricavare dagli articoli 1, 49 e 94 della Costituzione. In altri termini, un buon sistema elettorale deve consentire non solo di rappresentare, nelle Assemblee elettive, il Paese nella varietà dei suoi orientamenti politici, ma anche la formazione di una maggioranza e di un Governo in grado di compiere le scelte necessarie per affrontare i problemi della Nazione, tutelare e soddisfare i diritti dei cittadini, secondo la regola maggioritaria e, quindi, secondo la volontà della maggioranza. Questo principio democratico è scritto negli articoli suddetti della Costituzione e quindi apre la strada o a sistemi chiaramente maggioritari o a sistemi proporzionali nei quali l'uguaglianza del voto è limitata quel tanto che serve a garantire la governabilità e, dunque, l'applicazione del principio democratico della maggioranza, garantendo maggioranze e Governi stabili e in grado di decidere.

Ma qui, signor Presidente, il sistema previsto per il Senato non risponde a tali criteri. Esso altera l'uguaglianza del voto attraverso la manipolazione effettuata garantendo alla coalizione che vince in ciascuna delle 17 Regioni nelle quali questo sistema è previsto un minimo garantito - il 55 per cento dei seggi - senza che questo concorra a garantire la governabilità, cioè una maggioranza stabile.

Questo perché non si tratta né di un premio di maggioranza o di un minimo garantito, come è previsto per la Camera, assegnato su base nazionale, che quindi consente a chi ha più voti di avere una maggioranza di seggi sufficiente per governare, né si tratta di un premio che viene assegnato, Regione per Regione, alla coalizione che comunque ha ottenuto più voti in quella dimensione territoriale. Si tratta di un premio che viene assegnato soltanto in alcune Regioni, laddove la coalizione vincente non raggiunge da sola il 55 per cento dei voti e quindi il 55 per cento dei seggi.

Così configurato, è molto probabile - e gli esercizi degli esperti di sistemi elettorali lo hanno già verificato - che l'esito di tale sistema sia quello di ridurre il margine maggioritario di chi ottiene più voti, di chi li ottiene nella maggioranza delle Regioni e di chi avrebbe, con un sistema puramente proporzionale, una maggioranza sufficiente per governare, che rischia però di essere fortemente intaccata e ridotta per effetto dell'attribuzione di questo cosiddetto premio di maggioranza che, in realtà, è un minimo garantito frazionato ed eventuale.

Il professor Dalimonte ha recentemente elaborato un esercizio dal quale risulta che una maggioranza chiara ed evidente al Senato si avrebbe solo allorché una delle due coalizioni - probabilmente il centro-sinistra - ottenesse tre milioni di voti in più dell'altra, e si tratterebbe di un margine abbastanza ridotto di 11 seggi. Nel caso in cui, invece, una delle due coalizioni ottenesse solo un milione di voti di vantaggio, la maggioranza andrebbe addirittura allo schieramento perdente.

Non è costituzionalmente ammissibile alterare l'uguaglianza del voto per dare un premio non alla maggioranza, ossia a chi ha avuto più voti e più seggi, ma a chi ha avuto meno voti e meno seggi ripartiti con il sistema proporzionale.

L'incostituzionalità sembra evidente. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).